



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 18 aprile 2018

**DAL BILANCIO DI VERIFICA AL
MODELLO UNICO**

Viale IV Novembre 6/7-8

PERDITE SU CREDITI

L'art. 101 comma 5 del Tuir recita:

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, **sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi** e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.



PERDITE SU CREDITI

L'art. 101 comma 5-bis del Tuir recita:

5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

L'art. 101, comma 5, del TUIR, lega la deducibilità delle perdite su crediti alla sussistenza di elementi “certi e precisi” idonei a provare l'inesigibilità del credito con l'eccezione dei casi di procedure concorsuali o di “accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” e afferma che tali elementi (certezza e precisione) sussistono in ogni caso quando:



PERDITE SU CREDITI

- il credito è di modesta entità e siano decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza di pagamento di esso (per modesta entità deve intendersi un credito di importo inferiore ai 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 per le altre)
- il diritto alla riscossione del credito sia prescritto,
- la cancellazione del crediti dal bilancio sia operata in applicazione dei principi contabili.



PERDITE SU CREDITI

La legge consente la deducibilità, in ciascun esercizio, di un importo per svalutazione e accantonamento non superiore allo **0,5% del valore nominale** dei crediti, cioè di un valore non influenzato da precedenti accantonamenti e/o svalutazioni.

Se in bilancio viene imputato un **importo inferiore** ai suddetti limiti, tale importo rileva fiscalmente; se non viene imputato alcun importo, in quanto non giustificato civilisticamente, non può essere effettuata alcuna deduzione.

La deduzione non è più consentita quando **l'ammontare complessivo** delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia



PERDITE SU CREDITI

raggiunto il **5%** del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

L'insolvenza del debitore, se definitiva, dà origine a **perdite su crediti**. Le perdite su crediti definitive sono deducibili solo se risultano da **elementi certi e precisi**, secondo la regola generale sopra illustrata; inoltre in caso di **crediti di modesto importo** o in presenza di **procedure concorsuali** e di procedure **assimilate**, la sussistenza di elementi certi e precisi è stabilita da regole specifiche di natura presuntiva.



PERDITE SU CREDITI

Le perdite su crediti devono risultare da elementi **certi e precisi**. Tali due circostanze devono consentire quindi di rilevare con una certa attendibilità l'entità della perdita e la sua collocazione nel tempo. Tali elementi solitamente sussistono quando il creditore dimostri di aver tenuto inutilmente un comportamento attivo volto alla riscossione coattiva del credito.

In tutti i casi, l'**anno di competenza** per operare la deduzione coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere più soddisfatto, perché in quel momento si realizzano gli elementi «certi e precisi» della sua irrecuperabilità



PERDITE SU CREDITI

Pertanto il creditore non può, una volta che la perdita sia diventata certa, differire la deduzione ad un esercizio successivo.

CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Per i crediti di modesto importo (variabile con la dimensione dell'impresa) gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità delle perdite sussistono se sono trascorsi **6 mesi dalla scadenza** di pagamento del credito stesso.

Qual è la definizione di credito di **modesto importo**:

- Per le imprese di grosse dimensioni (V.A. o ricavi non inferiori a € 100 milioni): credito di importo non superiore a **€ 5.000**



PERDITE SU CREDITI

- Per le altre imprese, il credito di importo non superiore a € **2.500**

Se sussistono più crediti verso un medesimo debitore, i predetti limiti rilevano in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle parti. Se invece si è in presenza di un **rappporto contrattuale complesso e unitario** che contempra una pluralità di obbligazioni pecuniarie (es contratti di fornitura o di somministrazione, premi ricorrenti di una polizza assicurativa), il modesto importo va verificato con riguardo al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.



PERDITE SU CREDITI

PROCEDURE CONCORSUALI E PROCEDURE ASSIMILATE

In presenza di procedure concorsuali e di procedure assimilate, è riconosciuta la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione della perdita, che diviene pertanto **detraibile**:

- 1) Per le procedure concorsuali:** a partire dalla data in cui il debitore si considera assoggetto alla procedura e cioè dalla data:
 - Della sentenza dichiarativa del fallimento
 - Del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa



PERDITE SU CREDITI

- Del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- Del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

2) Per gli accordi di ristrutturazione del debito (art 182 bis LF): a partire dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo;

3) Per i piani di risanamento attestati da un professionista indipendente (art. 67 c. 1 lett. d) L. F.): dalla data di iscrizione nel registro delle imprese



PERDITE SU CREDITI

Per la **determinazione del periodo** in cui dedurre la perdita su crediti, si fa riferimento all'esercizio in cui è avvenuta l'imputazione della stessa a conto economico, il che può accadere nello stesso esercizio di emanazione dei provvedimenti suddetti, o anche in esercizi successivi, quando cioè il creditore ritiene sussistenti, nel caso concreto, i requisiti di certezza e determinabilità della perdita. Il termine ultimo per la deduzione è l'esercizio in cui si verificano i le condizioni stabilite dai principi contabili per la cancellazione del credito



PERDITE SU CREDITI

IMPORTO DEDUCIBILE

Se sono state effettuate delle svalutazioni crediti o se esiste un **fondo per rischi su crediti** la perdita è deducibile limitatamente alla parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti al fondo dedotti nei precedenti esercizi; essa pertanto va prioritariamente imputata al fondo rischi fino alla sua completa utilizzazione.

Anche nel caso di **procedure concorsuali** la perdita deve in primo luogo assorbire il fondo rischi su crediti, mentre il residuo importo non assorbito sarà dedotto interamente nell'anno di imputazione.



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Art. 2425-bis, c. 2

«I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta».

Art. 2426, n. 8-bis

«Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole».



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Pertanto in contabilità l'operazione in valuta è rilevata convertendo l'importo in valuta (ad es. dollari) nella moneta di conto (ad es. euro) al tasso di cambio corrente alla data dell'operazione. Successivamente alla rilevazione iniziale le operazioni in valuta possono essere:

- **Regolate nel corso dello stesso esercizio in cui sono inizialmente rilevate:** gli utili o le perdite su cambi si originano qualora il tasso di cambio utilizzato nella rilevazione iniziale sia variato rispetto al tasso in cui è avvenuto l'incasso del credito o il pagamento del debito. In questo caso in bilancio verranno rilevati **utili o perdite su cambio realizzati**



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

- **Non regolate nel corso dello stesso esercizio in cui sono inizialmente rilevate:** nel caso in cui i crediti in valuta non siano incassati o i debiti in valuta non siano ancora pagati alla chiusura dell'esercizio, il valore di tali poste deve essere adeguato al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio. In questo caso in bilancio verranno rilevati **utili o perdite su cambio da adeguamento (o da valutazione)**



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

L'adeguamento deve essere fatto in base ai criteri dettati dall'art. 2426 n. 8 bis che prevede due distinte categorie di operazioni in valuta:

- Le attività e le passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni
- Le immobilizzazioni in valuta

A seconda della tipologia di operazione, la norma prevede due distinti criteri di conversione, sintetizzati nella tabella che segue:



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Codice Civile - Valutazione delle operazioni in valuta alla data di bilancio (art. 2426, n. 8-bis)

<i>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE IN VALUTA</i>	<i>TASSO DI CAMBIO DA UTILIZZARE NELLA CONVERSIONE</i>	<i>TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO</i>
Attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni	Tasso di cambio a pronti in vigore alla data di bilancio	Utili o perdite su cambi da rilevare in conto economico (C. 17 bis). Si tratta di componenti reddituali non realizzati
Immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo	Tasso di cambio alla data della operazione (tasso di cambio storico)	-
	Tasso di cambio alla data del bilancio se quest'ultimo è inferiore e si ritiene che la riduzione sia di carattere durevole	Perdite su cambi da rilevare in conto economico (C. 17 bis)



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Nel bilancio di verifica al 31 dicembre dell'anno n si possono trovare i seguenti conti di costo:

080.01.00026	PERDITE DA ADEGUAMENTO CAM	€	24.265,84
080.01.00027	PERDITE REALIZZATE SU CAMBI	€	132.531,36

E i seguenti conti di ricavo:

085.01.00003	UTILI REALIZZATI SU CAMBI	€	88.895,97
085.01.00025	UTILI DA ADEGUAMENTO CAMBI	€	31.122,72



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Normativa fiscale

ART. 110, CO. 3 E 4 T.U.I.R.

Dall'1.1.2005: con il recepimento del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, sono **irrilevanti fiscalmente** le valutazioni dei crediti e dei debiti in valuta secondo il cambio di fine esercizio (variazione in aumento delle eventuali perdite o variazione in diminuzione degli eventuali utili).

Pertanto le «perdite da adeguamento cambi» e «gli utili da adeguamento cambi» dovranno essere oggetto di variazione nel modello Unico.



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

ESEMPIO

Se si suppone che nell'anno n+1 vengano incassati i crediti e i debiti in valuta adeguati alla chiusura dell'anno n, quali saranno le variazioni fiscali da effettuare nell'Unico dell'anno n+1?

Facciamo un esempio. Ipotizziamo:

- Credito verso cliente estero pari a 220 £ sorto nel corso del 2013
- Debito verso fornitore estero pari a 135\$ sorto nel corso del 2013
- Controvalore del credito al cambio storico = 306 €
- Controvalore del debito al cambio storico = 106 €
- Controvalore del credito al cambio del 31/12/2013 = 315 €
- Controvalore del debito al cambio del 31/12/2013 = 110 €
- Controvalore del credito alla data di incasso nel corso del 2014 = 309 €
- Controvalore del debito alla data di pagamento nel corso del 2014 = 108 €



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

ESERCIZIO 2014 - Controvalori poste in valuta			
Poste in valuta esercizio 2014	A) Controvalore al cambio storico	B) Controvalore al cambio al 31.12.13	C) Controvalore al cambio alla data di incasso/pagamento (2014)
Credito cliente estero	€ 306,00	€ 315,00	€ 309,00
Debito fornitore estero	€ 106,00	€ 110,00	€ 108,00
ESERCIZIO 2014 - Differenza su cambi			
Poste in valuta esercizio 2014	D) Differenza su cambi a Conto Economico 2014 (=C - B)	E) Differenza su cambi fiscalmente rilevante (= C - A)	Variazione fiscale in Unico 2015 (= E - D)
Credito cliente estero	-€ 6,00	€ 3,00	€ 9,00
Debito fornitore estero	€ 2,00	-€ 2,00	-€ 4,00

In Unico 2015 pertanto occorrerà fare una variazione in aumento al rigo RF 28 di euro 9 e una variazione in diminuzione al rigo RF 45 di euro 4 .



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale de crediti e dei debiti in valuta deve essere indicato nel quadro RV del mod. Unico.

Ritornando all'esempio precedente, in Unico 2014 il quadro RV dovrà essere così compilato:

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS	Valore ante IAS
		CREDITI IN VALUTA			2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	
	Valore iniziale	306,00	Incrementi	9,00	Decrementi	,00	Valore finale
							315,00
	Valore di realizzo						,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		
	Valore iniziale	306,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale
							306,00
		DEBITI IN VALUTA			2	3	4
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	
	Valore iniziale	106,00	Incrementi	4,00	Decrementi	,00	Valore finale
							110,00
	Valore di realizzo						,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		
	Valore iniziale	106,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale
							106,00



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

In Unico 2015 (con riferimento all'esercizio 2014) il quadro RV dovrà essere così compilato:

SEZIONE I

RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS	Valore ante IAS			
		CREDITI IN VALUTA				2	3	4			
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 315,00	6	Incrementi ,00	7	Decrementi 315,00	8	Valore finale ,00	9	Valore di realizzo ,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale 306,00	11	Incrementi ,00	12	Decrementi 306,00	13	Valore finale ,00		
		DEBITI IN VALUTA				2	3	4			
RV2	Valore contabile	5	110,00	6	,00	7	110,00	8	,00	9	,00
	Valore fiscale	10	106,00	11	,00	12	106,00	13	,00		



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

ATTENZIONE!

E' sempre consigliato imputare gli adeguamenti valutari al 31/12 dell'anno **n**, **per massa**, ad un conto «clienti c/ adeguamento cambi» o «fornitori c/adequamento cambi».

Perdite da adeguamento cambi	@	Fornitori c/ adeguamento cambi	€ 4,00
Clienti c/ adeguamento cambi	@	Utile da adeguamento cambi	€ 9,00

All'inizio dell'esercizio **n+1** si procede alla chiusura del saldo del c/adequamento con segno opposto nel conto degli utili o delle perdite realizzate, a rettifica indiretta di quanto durante l'anno sarà calcolato partendo dai cambi storici delle singole poste. Pertanto il saldo di tutti i conti transitori dell'anno precedente viene girocontato in apertura al conto economico, con segno contrario.

Fornitori c/ adeguamento cambi	@	Perdite realizzate su cambi	€ 4,00
Utile realizzato su cambi	@	Clienti c/ adeguamento cambi	€ 9,00



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

In pratica, i conti transitori funzionano per masse e così la variazione fiscale in aumento di un anno si traduce esattamente in una variazione in diminuzione nell'anno successivo, e viceversa, indipendentemente dall'avvenuto realizzo, o meno, delle poste adeguate.

LIQUIDITA' IN VALUTA

La liquidità in valuta estera (importi accolti tra le disponibilità liquide: cassa, depositi e conti correnti bancari attivi in valuta) rientra tra gli elementi da convertire civilisticamente al cambio di fine anno, ma in questo caso è da ritenere, pur in assenza di precisazioni nei principi contabili, che le differenze siano da equiparare a utili o perdite realizzati. L'ammontare risultante dall'adeguamento non è infatti un dato stimato, frutto di una valutazione, ma un valore certo e definitivo, trasformabile in qualunque momento nell'esatto valore contabilizzato; l'impresa potrebbe sempre "scambiare" la valuta in euro e riacquistare lo stesso importo ad un valore identico a quello risultante dalla conversione contabile, con iscrizione di una differenza, che sarebbe indubbiamente realizzata.



PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI ESENTI (PEX)

Art. 87 comma 1 del TUIR

Per i soggetti IRES che realizzano una plusvalenza sulla cessione di partecipazioni detenute in società residenti, **il regime della participation exemption** consente di beneficiare dell'esenzione **nella misura del 95%** (nonché la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze conseguite in dipendenza di tale ultimo accadimento). La plusvalenza concorre a formare il reddito senza possibilità di rateazione per il 5%.

Requisiti per l'esenzione (parziale)

- **Possesso** ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. *holding period*) –lett. a
- **Classificazione** della partecipazione nella categoria delle **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso – lett. b



PEX

Requisiti per l'esenzione

- **Residenza fiscale** della partecipata non in paradisi fiscali (o, in caso contrario, dimostrazione con interpello della non localizzazione dei redditi in paradisi fiscali) – lett. c
- **Esercizio** da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. (secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.) – lett. d

Occorre considerare che i sopracitati requisiti di **commercialità e residenza** devono sussistere in capo alla partecipata, al momento della cessione della partecipazione:

- almeno dall'inizio del **terzo periodo d'imposta** anteriore al realizzo stesso per il requisito della **commercialità**
- Fin dall'inizio del **possesso** per il requisito della **residenza** in un paese non black list (circolare Agenzia delle Entrate n. [7](#) del 29 marzo 2013)



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

Le partecipazioni devono essere possedute **ininterrottamente dal** primo giorno del 12° mese precedente a quello della cessione. Per espressa disposizione normativa, ai fini del **calcolo del periodo di possesso**, occorre considerare ***cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente*** (c.d. “criterio **LIFO**”). Pertanto al momento della cessione della partecipazione occorrerà verificare se la plusvalenza realizzata si qualifichi in tutto o in parte per il regime di esenzione.

In particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. [7](#) (§ 11) ha osservato che, in ipotesi di acquisizioni operate in **date differenti** e classificate in **diversi comparti** (immobilizzato e circolante), con successivo trasferimento delle quote o azioni da un comparto all’altro, occorre applicare il metodo LIFO con riferimento al **comparto interessato**.



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

ESEMPIO:

NUMERO AZIONI O QUOTE	DATA ACQUISTO	COSTO	DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO PONDERATO*
250	05/10/2010	1.000	
400	10/03/2011	1.500	
350	15/05/2012	1.800	
1000		4.300	4,30

* Nel caso in cui il costo medio ponderato sia il metodo di valutazione utilizzato per la movimentazione dei titoli

Nel corso del 2013 la società cede la partecipazione. Supponendo che le altre condizioni siano verificate, a seconda della data in cui si verifica la cessione, si avranno le conseguenze illustrate negli esempi che seguono:



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

1) **La cessione viene effettuata in data 2 giugno 2013** (e quindi decorsi 12 mesi dall'acquisto dell'ultima tranche):

- corrispettivo di cessione euro 6.300
- costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000 (imponibile al 5%)
- **Plusvalenza tassata** = $5\% \times 2.000 = 100$

2) **La cessione viene effettuata in data 5 aprile 2013**

- corrispettivo di cessione euro 6.300
- costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000 di cui:
 - Quota plusvalenza imponibile parzialmente riferibile alle prime due tranche = $2.000/1.000 \times (250 + 400) = 1.300$
 - Quota plusvalenza totalmente tassata riferibile all'ultima tranche = 700
- **Plusvalenza tassata** = $700 + (5\% \times 1.300) = 700 + 65 = 765$



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

Nel caso in cui la cessione avvenisse sempre in data 5 aprile 2013 e riguardasse non l'intera partecipazione, ma 350 azioni al prezzo di euro 2.000?



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMM.FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

Le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel **primo bilancio chiuso** durante il periodo di possesso anche se non ancora approvato dall'assemblea. Sono irrilevanti eventuali **riclassificazioni** del titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi; pertanto la cessione di una partecipazione iscritta in origine nelle immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendo le altre condizioni) ad una plusvalenza (parzialmente esente) o ad una minusvalenza non deducibile. In tal caso l'applicazione del criterio **LIFO** per la verifica del periodo di possesso va fatta **separatamente per ciascun comparto** e non per l'intero pacchetto azionario.



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

ESEMPIO:

Per chiarire meglio il caso, **si supponga** che la società Torino srl:

- abbia acquistato – in data 31 marzo 2010 – 200 azioni della società Milano spa, iscrivendole tra le **immobilizzazioni finanziarie**;
- in data 31 ottobre 2011, abbia provveduto all'acquisto di ulteriori 100 azioni della società Milano spa classificate nell'**attivo circolante**, procedendo successivamente – in data 31 dicembre 2011 – a **trasferire** 30 azioni dal comparto dell'immobilizzato a quello del circolante.

In data 30 aprile 2013, Torino srl ha **ceduto** 120 azioni della società Milano spa appartenenti al comparto del circolante.

In applicazione del criterio LIFO, si considerano prioritariamente cedute le **azioni acquisite in data più recente** (100 azioni acquisite il 31 ottobre 2011) e per la restante quota di 20 le azioni trasferite dall'immobilizzato al circolante, qualificate per l'esenzione.



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

Si osserva che il citato art. 87 del TUIR non disciplina il trattamento da riservare alle movimentazioni delle partecipazioni **acquisite alla medesima data**, classificate in **parte nell'attivo immobilizzato** e in parte nel **circolante** e, successivamente, oggetto di trasferimento da un comparto all'altro (immobilizzato o circolante). Secondo l'Agenzia delle Entrate, per stabilire se i titoli ceduti siano da ricondurre a quelli originariamente qualificati per l'esenzione ovvero a quelli privi di tale requisito, occorre considerare prioritariamente fuoriusciti i titoli iscritti in origine nel circolante in quanto **destinati, per natura, alla negoziazione**. (Circ. AE 29 marzo 2013 n. 7/E).



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

ESEMPIO:

- Si ipotizzi che la società Torino srl abbia acquistato – in data 1° febbraio 2011 – 240 azioni della società Milano spa, iscrivendone **100** tra le **immobilizzazioni finanziarie** e **140** nel **circolante**. In data 20 luglio 2012, tutte le azioni della società Milano spa – iscritte nel circolante – risultano trasferite nel comparto immobilizzato. In data 25 settembre 2013, la società Alfa ha ceduto 200 azioni della società Milano spa (del comparto immobilizzato).
- Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, è corretto ritenere che, con riferimento alle 200 azioni vendute, si considerano **cedute in via prioritaria** quelle iscritte nel 2011 nell'attivo circolante (ossia, **140**), con la conseguenza che solo le restanti **60 azioni** si qualificano per l'esenzione.



PEX

REQUISITO DELLA RESIDENZA (art.87 comma 1 lett c)

La società partecipata deve essere residente in uno Stato o territorio che non viene considerato a fiscalità privilegiata; occorre, in caso di residenza in un territorio black list, **dimostrare mediante interpello** che dalla partecipazione non sia stato conseguito, **sin dall'inizio del periodo di possesso**, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La prova consiste sostanzialmente nella dimostrazione che i redditi conseguiti dalla società partecipata (fin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione) sono stati prodotti in misura pari almeno al 75% in Stati o territori non a fiscalità privilegiata e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Ricordiamo che la società partecipata deve **esercitare un'attività commerciale (ossia che dia luogo ad un reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR)**, e, al momento del realizzo, tale requisito deve sussistere, ***ininterrottamente***, **almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.**

Salvo il caso della partecipata con patrimonio prevalentemente immobiliare, il requisito si ritiene **soddisfatto** se la società è dotata di una **struttura operativa idonea** alla produzione e/o commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi, o se dispone della capacità, **anche solo potenziale**, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

L'utilizzo da parte del legislatore del termine «ininterrottamente» induce ad interrogarsi sulla presenza del requisito della commercialità (ai fini dell'esenzione) in caso di «INATTIVITA'».

È la stessa circolare n. 7/2013 a cercare di fornire una spiegazione su cosa debba intendersi per **periodo di inattività**, precisando che si tratta di una fase di “quiescenza” durante la quale la società non svolge alcun tipo di attività; né preparatoria, né commerciale. È chiaro, anche se la circolare non esamina la questione, che non può bastare un solo giorno di inattività per far ripartire il conteggio del triennio, ma deve trattarsi di un lasso temporale sufficientemente ampio, idoneo a sgomberare ogni dubbio sull'effettività del periodo di quiescenza



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Tale aspetto della commercialità non è affatto semplice, come dimostra il contenzioso trattato dalla sentenza della C.T. Prov. di Reggio Emilia (n. 75/3/2013).

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, la società partecipata aveva sottoscritto nel 1993 un contratto d'appalto per la costruzione di un porto turistico. La costruzione era materialmente iniziata solo sul finire del 2006 a causa di un contenzioso amministrativo che era stato risolto con una sentenza del Consiglio di Stato nello stesso anno. Sempre nel 2006, la società holding aveva provveduto a cedere le partecipazioni, applicando il regime della PEX, poi contestato dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Secondo l'Agenzia, infatti, non vi era il requisito della commercialità, in quanto la società partecipata sarebbe rimasta inattiva fino al 2006.

In modo condivisibile, i giudici emiliani rilevano invece che risulta del tutto ininfluyente il fatto che il contenzioso abbia bloccato l'iter amministrativo e, quindi, la concreta possibilità di iniziare i lavori fino al 2006; anzi, il fatto che la società abbia coltivato il contenzioso per riuscire a realizzare l'opera dimostra che le sue non erano mere intenzioni, ma "concrete realtà".

In altri termini, anche la gestione del contenzioso rientra in quell'attività d'impresa rilevante ai fini della participation exemption.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Sentenza n. 41686 del 7 ottobre 2014 della Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza di merito che, nel disconoscere il regime di “participation exemption” (PEX), condanna l'imputato per dichiarazione infedele, non può fondarsi esclusivamente sull'inattività della società “ceduta” desunta da una certificazione camerale, dovendo affrontare il problema della commercialità attraverso un criterio sostanziale, finalizzato ad accertare l'esistenza di una struttura operativa idonea, anche potenzialmente, alla produzione e/o commercializzazione di beni o di servizi.



PEX

MINUSVALENZE DA REALIZZO

Dal 1 gennaio 2004 per i soggetti IRES le minusvalenze da realizzo sono indeducibili se relative a partecipazioni, sia in società di capitali che di persone, e aventi i requisiti per la participation exemption (art.87 Tuir). Sono invece deducibili se non hanno i requisiti per la participation exemption o se relative a partecipazioni inserite fin dall'origine nel capitale circolante.



SOCIETA' DI COMODO

RATIO DELLE DISPOSIZIONI

“La disciplina delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, per disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società”.

(Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5/E 2/2/2007)

«L'obiettivo delle norme in esame è quello di contrastare le società non operative che non abbiano cioè un interesse effettivo allo svolgimento di attività commerciali”.

(Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 4/5/2007)



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 30, comma 1, della
Legge 23/12/1994,
n.724

Società che NON hanno
superato il Test di
operatività

Art. 2 del D.L. 138 del 2011 e legge
23/2014 (cd Legge di Stabilità
2015)

Società in perdita sistematica

- Presentano dichiarazioni in
perdita fiscale per 5 periodi
d'imposta;
- Presentano dichiarazioni in
perdita fiscale per 4 periodi
d'imposta e nel quinto viene
dichiarato un reddito inferiore
al minimo



SOCIETA' DI COMODO

Società non operative che NON hanno superato il test di operatività

(Art. 30, comma 1, della L. 23/12/1994, n.724)

“Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore [...]” alla somma degli importi che risultano applicando a talune “attività” le cd. percentuali di ricavabilità”



SOCIETA' DI COMODO

Società non operative in quanto in perdita sistemica

Art. 2, comma 36-decies, del D.L. 13/8/2011, n.138 e legge 23/2014

“Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, **le società e gli enti ...che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta**”.

Art. 2, comma 36-undecies, del D.L. 13/8/2011, n.138

“Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, **le società e gli enti siano per quattro periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare** [n.d.R. minimo] determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n.724 del 1994.”



SOCIETA' DI COMODO

AMBITO SOGGETTIVO

Sono soggette alla disciplina in commento:

- s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.;
- s.n.c. e s.a.s.;
- societa' ed enti non residenti con stabile organizzazione in italia.

Sono, pertanto, esclusi:

- le societa' cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali residenti;
- le societa' consortili;
- le societa' ed enti non residenti privi di stabile organizzazione in italia;
- le societa' semplici;
- le imprese individuali.



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

A differenza delle esclusioni soggettive (vedi *slide* precedente) che non necessitano di alcuna indicazione nella dichiarazione dei redditi, **per le cause di esclusione/disapplicazione automatica** occorre indicare il rispettivo codice nell' apposita casella:

del rigo RS116 del modello unico 2015 SC;



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistemática 3	INTERPELLO			Casi particolari 7	
				Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6		
		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale		
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%	
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%	
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%	
RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%	
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%	
		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
RS123	Totale	2	,00	3	,00	5	,00	
		Agevolazioni		Variazioni in aumento				
RS124			1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo						,00	



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 30, COMMA 1. L. 724/94)

- **codice 1** soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di societa' di capitali
- **codice 2** soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
- **codice 3** societa' in amministrazione (controllata o) straordinaria
- **codice 4** societa' ed enti quotati e loro controllanti e/o controllate
- **codice 5** societa' esercenti servizi pubblici di trasporto
- **codice 6** societa' con un numero di soci non inferiore a 50
- **codice 7** societa' che nei due esercizi precedenti (e nell'esercizio di riferimento) hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unita'



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 30, COMMA 1. L. 724/94)


COLONNA 1 RS116

- **codice 8** societa' assoggettate a procedure concorsuali
- **codice 9** societa' con un valore della produzione superiore al totale dell' attivo di stato patrimoniale
- **codice 10** societa' partecipate da enti pubblici nella misura minima del 20%
- **codice 11** societa' congrue (anche a seguito di adeguamento) e coerenti ai fini degli studi di settore
- **codice 12** societa' consortili (unico caso di «esclusione soggettiva» da indicare in dichiarazione)

In tutti i casi sopra esposti, una volta indicato uno dei codici che contraddistingue la singola causa di esclusione, il prospetto per la verifica dell'operativita' non deve essere compilato.



SOCIETA' DI COMODO



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. ADE 14.02.2008)

COLONNA 2 RS 116

- **codice 2** societa' assoggettate a procedure concorsuali
- **codice 3** societa' per le quali e' stato nominato un amministratore giudiziario
- **codice 4** societa' con immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato
- **codice 5** societa' con partecipazioni non di comodo
- **codice 6/7** societa' che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello
- **codice 8** societa' che esercitano esclusivamente attivita' agricola



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. ADE 14.02.2008)

COLONNA 2 RS 116

- **codice 9** societa' i cui adempimenti sono stati sospesi per eventi calamitosi
- **codice 99** societa' in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. ADE 14.02.2008)

COLONNA 2 RS 116

La sussistenza di una causa di disapplicazione ha, in linea generale, gli stessi effetti della sussistenza di una delle cause di esclusione, ovvero la non soggezione della società alla disciplina delle società non operative.

Rispetto alle cause di esclusione, tuttavia, le cause di disapplicazione possono avere anche **natura parziale**: ciò accade nei casi contraddistinti dai codici «4», «5» e «6», per i quali il prospetto deve essere compilato non tenendo conto dei valori delle componenti escluse (es. immobili locati, partecipazioni in società operative, ecc.).

A differenza di quanto accade per le **cause di esclusione che sono comuni alle discipline delle società non operative e di quelle in perdita sistematica**, le **cause di disapplicazione sopra indicate sono efficaci solo ed esclusivamente per le società non operative.**



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

COLONNA 7 RS 116

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari		
	1	2	3	Imposta sul reddito	4	IRAP	5	IVA	6

Il rigo RS116 del modello unico 2015 reca la casella «casi particolari» (colonna 7) che deve essere compilata nei casi in cui la società non abbia posseduto «beni di comodo» nel triennio ovvero nell'esercizio di riferimento.

Nel caso di assenza di «**beni di comodo**» **nel triennio**, occorre indicare nella casella «casi particolari» il **codice «1»** ed il prospetto non deve essere compilato.

Nel caso di assenza di «**beni di comodo**» **soltanto nell'anno di riferimento** ma gli stessi siano invece presenti nei due bilanci precedenti, occorre indicare nella casella «casi particolari» il **codice «2»** e nel prospetto non devono essere compilate soltanto le colonne 4 e 5 relative alla determinazione del reddito minimo presunto (che sarebbe pari a zero, visto che il reddito minimo viene calcolato, come vedremo, sul valore dei «beni di comodo» dell'esercizio).



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

L' art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del d.l. 138/2011 ha esteso il regime delle societa' non operative di cui all' art. 30 della l. 724/94:

- alle societa' ed enti che presentano dichiarazioni in **perdita fiscale** per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- alle societa' ed enti che, nel medesimo arco temporale, presentano 4 dichiarazioni in perdita fiscale ed una con un reddito inferiore a quello minimo.

In entrambi i casi, la societa' si considera non operativa a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta.

La presunzione in commento opera anche quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati attraverso l'applicazione delle percentuali.



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

I 5 periodi d'imposta in perdita devono essere consecutivi, in modo che, se anche per uno solo di essi venisse dichiarato un reddito imponibile, si «riparte da zero» per calcolare un nuovo quinquennio



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

CAUSE DI ESCLUSIONE

Le CAUSE DI ESCLUSIONE sono identiche a quelle delle società non operative e devono essere verificate nell'esercizio di imposta di riferimento, ossia quello successivo al quinquennio nel quale la società è stata in perdita

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

Devono essere verificate **in uno qualsiasi dei periodi d'imposta** facenti parte del **quinquennio** di osservazione:

- **codice 2** società assoggettate a procedure concorsuali
- **codice 3** società per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario
- **codice 4** *holding* pure con partecipazioni in società «operative»



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

- **codice 5/6** societa' che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello
- **codice 7** societa' con m.o.l. positivo
- **codice 8** societa' i cui adempimenti sono stati sospesi per eventi calamitosi
- **codice 9** societa' per le quali risulta positiva la somma algebrica tra la perdita fiscale e gli importi che non concorrono alla formazione del reddito (proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, agevolazioni, ecc.)
- **codice 10** societa' che esercitano esclusivamente attivita' agricola
- **codice 11** societa' congrue e coerenti in base agli studi di settore
- **codice 12** societa' che si trovano nel primo periodo d'imposta
- **codice 99** societa' in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'

RICAVI PRESUNTI

>

RICAVI EFFETTIVI

SOCIETA' DI COMODO



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'

DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI

I **ricavi minimi presunti** si ottengono dalla sommatoria degli importi determinati applicando le percentuali stabilite al **costo fiscalmente riconosciuto** delle seguenti attività:




SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA' :DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI

Come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 30:

- **il valore delle attività** va assunto in base all'art. 110, comma 1, del TUIR, ovvero rileva il **costo al LORDO** delle quote di ammortamento dedotte, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento. Solo i **costi pluriennali** iscritti alle “immobilizzazioni immateriali” vanno assunti al **valore netto contabile**
- sono **esclusi** i beni detenuti in forza di contratti di locazione (non finanziaria), comodato o noleggio, nonché le **immobilizzazioni materiali ed immateriali in corso** in quanto beni non ancora idonei a produrre alcun provento.
- i **beni in leasing** rilevano ai fini del test di operatività e vanno assunti al **costo sostenuto dalla casa concedente**



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI

- i valori degli elementi patrimoniali devono essere **ragguagliati all' effettivo possesso**.
- i valori di ciascun aggregato patrimoniale vanno assunti in base alle **risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti**




SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'


DETERMINAZIONE DEI RICAVI e
PROVENTI EFFETTIVI

Per determinare i **RICAVI
EFFETTIVI** vanno considerate le
seguenti voci di conto economico

SOCIETA' DI COMODO



SOCIETA' DI COMODO



A.2 “ Δ delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”

A.3 « Δ dei lavori in corso su ordinazione»

B.11 « Δ delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»

SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

ATTENZIONE

Sia le società che non hanno superato il test di operatività sia le società in perdita sistemica devono determinare il reddito minimo presunto ai fini IRES **applicando al valore dell'esercizio di ciascun aggregato patrimoniale («beni di comodo») le percentuali indicate di seguito**

N.B. non si considerano i valori degli esercizi precedenti



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

DETERMINAZIONE DEL
REDDITO MINIMO
PRESUNTO AI FINI IRES



sia per le società che non
hanno superato il test di
operatività
che le società in perdita
sistematica

IMMOBILI DIVERSI
DAGLI A-10



4,75%

PARTECIPAZIONI E
CREDITI FINANZIARI



1,5%

IMMOBILI
A-10



4%

IMMOBILI ABITATIVI



3%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI



12%

IMMOBILI SITI NEI
PICCOLI COMUNI



0,9%

SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

Se il reddito dichiarato è inferiore a quello minimo come sopra determinato, esso deve essere adeguato a tale valore.

Va rimarcato come, rispetto al test dei ricavi, la valorizzazione dei «beni di comodo» ai fini della determinazione del reddito minimo (comunque, ragguagliata ad anno) tiene in esclusiva considerazione l'esercizio per il quale si effettua il calcolo, e non la media triennale.

Per le società in **perdita sistematica** va evidenziato che:

- il calcolo va fatto nel periodo d'imposta successivo al quinquennio di osservazione;
- l'imputazione del reddito minimo al suddetto periodo d'imposta prescinde dal fatto che, in questo periodo, la società dichiari un reddito o una perdita.



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

Il reddito effettivamente prodotto va confrontato con il **reddito minimo presunto** decurtato della quota non tassata delle suddette agevolazioni fiscali.

Il reddito minimo delle società di comodo può essere ridotto dell'agevolazione ACE



SOCIETA' DI COMODO

MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IRES PER SOGGETTI NON OPERATIVI

- la maggiorazione del **10.5%** riguarda soltanto i soggetti IRES
- **tutto il reddito imponibile della societa'**, e non solo l'eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, è assoggettato alla maggiorazione del 10,5%.
- poiché la maggiorazione IRES è stata concepita come un'imposta autonoma, i relativi dati vanno indicati nella sezione XVIII del quadro RQ del modello unico 2015.



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE MINIMA PRESUNTA AI FINI IRAP

La **base imponibile minima** ai fini **IRAP** risulta così determinata:



La determinazione dell'imposta dovuta è computata sulla
MAGGIORE
tra la base imponibile IRAP e la base imponibile minima per le
società non operative.

SOCIETA' DI COMODO

CONSEGUENZE AI FINI IVA IN CASO DI NON OPERATIVITA' (SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA)

Le penalizzazioni fiscali previste per le società di comodo si estendono anche all'imposizione indiretta.

In particolare, la natura delle penalizzazioni in materia di iva (**comuni alle società non operative ed a quelle in perdita sistematica**) è stata «graduata» dal legislatore a seconda che lo status di società di comodo abbia o meno **natura strutturale**.

Qualora la società risulti di comodo per **un singolo periodo d'imposta** perde la possibilità:

- di chiedere a rimborso l'IVA e di utilizzare il credito IVA in compensazione;
- di cedere a terzi il credito IVA che risulta dalla dichiarazione del periodo d'imposta per il quale la società riveste tale *status*.

resta consentito, però, computare il suddetto credito nelle liquidazioni periodiche dell'annualità successiva.



SOCIETA' DI COMODO

CONSEGUENZE AI FINI IVA IN CASO DI NON OPERATIVITA' (SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA)

Resta consentito, però, computare il suddetto credito nelle liquidazioni periodiche dell'annualità successiva.

Conseguenze decisamente più gravi riguardano le società che risultano di comodo **in modo strutturale**.

E', infatti, preclusa anche la compensazione «iva da iva» (cd. «verticale») che non prevede l'utilizzo del modello F24, se la società **contestualmente**:

- risulta di comodo per tre periodi d'imposta consecutivi;
- non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d'imposta, operazioni rilevanti ai fini iva di importo almeno pari a quello dei ricavi minimi.



SOCIETA' DI COMODO

CONSEGUENZE AI FINI IVA IN CASO DI NON OPERATIVITA' (SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA)

In tale ipotesi, il **credito viene perso una volta per tutte**, non essendo più possibile nemmeno effettuare la compensazione nell'ambito delle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che, con la C.M. 13.2.1997, n.36/E (Par.6), il Ministero delle Finanze ha espressamente ammesso, anche per le società non operative, la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA in caso di cessazione dell'attività (secondo la Circ. 43/2007 Assonime, anche nell'ipotesi di situazioni **strutturali** di non operatività che determinerebbero la perdita del credito iva).



SOCIETA' DI COMODO

ESEMPI PRATICI

Esempio 1

Società con primo esercizio chiuso al 31.12.2013

L'amministratore della società Alfa S.R.L. - **costituitasi il 1 febbraio 2013** - il cui primo esercizio termina in data 31 dicembre 2013 si accinge a compilare il modello UNICO SC 2014 «*prospetto di verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile dei soggetti non operativi*».

Dal momento che **si trova nel primo periodo di imposta** la normativa sulle società non operative prevede la disapplicazione automatica per tale fattispecie.



Pertanto non si dovrà compilare il prospetto in esame



SOCIETA' DI COMODO

ESEMPI PRATICI

Esempio 2

Società con che non ha superato il test di operatività

L'amministratore della società Alfa S.R.L., **per la quale non valgono cause di esclusione né di disapplicazione**, si appresta a compilare il modello UNICO SC 2014 «*prospetto di verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile dei soggetti non operativi*».

Egli effettua, innanzitutto, il cosiddetto **“test di operatività, per verificare se la Alfa S.R.L è considerata o meno “di comodo”**.

A tal fine è necessario **confrontare la media triennale dei ricavi minimi presunti, con la medesima media dei ricavi effettivi**.



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

Egli compila il prospetto indicando il valore medio - **relativo all'esercizio 2013 e ai due precedenti** – dei beni interessati che di seguito si riepilogano

1- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi presunti) per società di comodo]									
Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media (colonna 1)	%	Ricavi presunti		
		2013	2012	2011					
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	x 2%	= €	424,74 +	
RS118	Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	x 6%	= €	17.970,00 +	
RS119	Immobili A/10	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 5%	= €	---- +	
RS120	Immobili abitativi	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 4%	= €	---- +	
RS121	Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	€ 163.930,00	€ 151.028,00	€ 159.909,67	x 15%	= €	23.986,45 +	
RS122	Beni piccoli comuni	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 1%	= €	---- +	
Ricavi presunti (RS123, col. 2)								€ 42.381,19 =	



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

Inoltre egli compila il prospetto per la determinazione dei ricavi effettivi indicando il valore medio – **relativo all'esercizio 2013 e ai due precedenti** – dei ricavi della società

2- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi effettivi) per società di comodo]						
Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	
		2013	2012	2011		
Ricavi		€ 22.088,00	€ 9.251,00	€ 92.703,00	€ 41.347,33	+
Incrementi di rimanenze		€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	+
Proventi non straordinari		€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	+
				Ricavi effettivi (RS123, col. 3)	€ 41.347,33	=

SIAMO IN PRESENZA DI SOCIETA' DI COMODO IN QUANTO

I RICAVI PRESUNTI SONO SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

CALCOLIAMO IL REDDITO PRESUNTO

		<u>2013</u>		
Unico SC	Tipologia di beni	Media (colonna 1)	%	Ricavi presunti
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237,00	x 1,50%	= € 318,56 +
RS118	Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	x 4,75%	= € 14.226,25 +
RS119	Immobili A/10	€ ----	x 4%	= € ---- +
RS120	Immobili abitativi	€ ----	x 3%	= € ---- +
RS121	Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	x 12%	= € 19.772,52 +
RS122	Beni piccoli comuni	€ ----	x 0,90%	= € ---- +
Reddito presunto Ires (RS123, col. 5)				€ 34.317,33 =

Il reddito presunto deve essere confrontato con quello relativo all'anno in corso se quest'ultimo risulta inferiore al primo allora

*il reddito imponibile dell'anno **deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini***



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

***Il mancato superamento del test
comporta l'applicazione
dell'Ires maggiorata al 34,5%***



SOCIETA' DI COMODO

AI FINI IRAP

Irap	Descrizione	Importo
IS15	Reddito minimo ⁽¹⁾	€ 34.317,33 +
IS16	Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.pro., lavoro autonomo occasionale e altre somme ⁽²⁾	€ 20.000,00 +
IS17	Interessi passivi ⁽³⁾	€ 5.000,00 +
IS18	Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 3.000,00 -
Valore presunto produzione netta Irap ⁽⁴⁾ (IS19, col. 3)		€ 56.317,33
Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC74, col. 3)		€ 50.000,00

Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.

**Il Valore della produzione netta IRAP relativa all'esercizio in corso
deve essere confrontato**

con il Valore presunto della produzione netta

Se

Valore della produzione dell'anno < al Valore presunto

IL VALORE PIU' ELEVATO RAPPRESENTA L'IMPONIBILE IRAP



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

La logica di base dell'istituto è simile a quella della “vecchia” DIT (*Dual Income Tax*): è stato, quindi, scelto l'approccio “premiale”, prevedendo una **riduzione del prelievo impositivo** commisurata agli **incrementi di capitale** delle imprese realizzati nella forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva.

Di recente, un intervento sulla disciplina è stato effettuato con la **c.d. “legge di Bilancio 2017”** (articolo 1, commi da 549 a 553, della L. 232/2016).

La novità più significativa ha riguardato l'**equiparazione delle regole di calcolo dell'agevolazione**. In particolare, già a decorrere dal 2016, l'attuale modalità di calcolo ACE prevista per i soggetti Irpef (patrimonio netto esistente al 31/12) verrà sostituita con quella relativa l'incremento del capitale proprio applicata ai soggetti IRES



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

Altro aspetto oggetto di intervento è stata la **riduzione dell'aliquota** utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa al 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 ed a "regime" con aliquota del 2,7% a partire dal periodo d'imposta 2018. Ulteriori novità hanno riguardato, poi, le **limitazioni al riporto delle eccedenze ACE** nell'ambito delle **operazioni straordinarie**.

Interventi in materia di ACE anche a seguito della pubblicazione in G.U. della legge di conversione del **D.L. 50/2017** (cd "*manovra correttiva*"): l'articolo 7 del decreto, nella nuova formulazione, si limita a **modificare le aliquote ACE** prevedendo che:

- dall'ottavo periodo d'imposta (ossia dal 2018 per le imprese con periodo d'imposta solare) l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% (in luogo del 2,7% previsto dalla Legge di bilancio 2017);



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

- per il periodo d'imposta **in corso al 31/12/2017**, l'aliquota è ridotta dal **2,3 all'1,6%**.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti beneficiari dell'ACE sono:

- le società e gli enti di cui all'articolo 73, lettera a) e b) Tuir, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, società cooperative, di mutua assicurazione) ed enti commerciali residenti in Italia (ivi compresi trust e consorzi);
- le società e gli enti commerciali non residenti, di cui all'articolo 73 lettera d) Tuir, limitatamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

AMBITO SOGGETTIVO

Diversamente, sono esclusi dall'agevolazione ACE (articolo 9, comma 1, del D.M. 03/08/2017) le società assoggettate alle procedure di:

- a) fallimento, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- b) liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 270/1999.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

Diversamente, sono esclusi dall'agevolazione ACE (articolo 9, comma 1, del D.M. 03/08/2017) le società assoggettate alle procedure di:

- a) fallimento, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- b) liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 270/1999.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

L'agevolazione ACE, come noto, consiste nella deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo che corrisponde al rendimento nozionale della “variazione” in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tener conto dell'utile).

Incrementi di capitale proprio

Secondo l'articolo 1, comma 5 del D.L. 201/2011 rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

- i conferimenti in denaro;
- gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

Non rilevano, invece, i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

L'agevolazione ACE, come noto, consiste nella deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo che corrisponde al rendimento nozionale della “variazione” in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tener conto dell'utile).

Incrementi di capitale proprio

Secondo l'articolo 1, comma 5 del D.L. 201/2011 rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

- i conferimenti in denaro;
- gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

Non rilevano, invece, i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

Aumenti del “capitale proprio” si rilevano anche dall'accantonamento degli utili alle riserve, fatta eccezione per quelli destinati alle riserve “indisponibili”. In particolare, secondo l'articolo 5, comma 6 del D.M. 03/08/2017, si considerano “non disponibili”:

- a) le riserve formate con utili “diversi” da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del cod. civ. in quanto derivanti da processi di valutazione.
- b) le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

Per contro, rilevano come riserve disponibili:

- la riserva legale;
- quella statutaria;
- quella facoltativa;
- ecc.

Decrementi di capitale proprio

Secondo l'articolo 1, comma 5 del D.L. 201/2011 rilevano come **variazioni “in diminuzione”** del capitale proprio:

- le **riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- gli **acquisti di partecipazioni** in società controllate;



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

- **gli acquisti di aziende o di rami di aziende;**

In particolare, detti “decrementi” patrimoniali, che rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati (**articolo 1, comma 6 del D.L. 201/2011**), vanno computati per il loro **intero ammontare** senza, perciò, la necessità di operare alcun ragguaglio. Di conseguenza, una delibera di distribuzione di riserve di utili deliberata a fine esercizio rileva, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui la stessa viene assunta



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

Limiti del patrimonio netto

Come anticipato, la **somma algebrica degli incrementi e dei decrementi patrimoniali** conteggiati a partire dal 2010 (in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **costituisce la base cui applicare il rendimento nozionale** e, quindi, determinare l'entità dell'agevolazione spettante.

Tuttavia, l'**articolo 11 del D.M. 03/08/2017** precisa che **in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio**, ad esclusione dell'eventuale riserva per acquisto azioni proprie.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

DETERMINAZIONE DELL'ACE

Limiti del patrimonio netto

Come anticipato, la **somma algebrica degli incrementi e dei decrementi** patrimoniali conteggiati a partire dal 2010 (in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **costituisce la base cui applicare il rendimento nozionale** e, quindi, determinare l'entità dell'agevolazione spettante.

Tuttavia, l'**articolo 11 del D.M. 03/08/2017** precisa che **in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio**, ad esclusione dell'eventuale riserva per acquisto azioni proprie.



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

PROSPETTO DETERMINAZIONE ACE 2017		
Conferimenti / versamenti in denaro 2011 – 2016		
Conferimenti / versamenti in denaro 2017 (per giorni)		
Rinunce soci a crediti 2011 – 2016		
Rinunce soci a crediti 2017 (per giorni)		
Accantonamenti a riserva utile 2010 – 2016 (ad esclusione di quelle indisponibili)		
Utili esercizi precedenti accantonati a riserva indisponibili con riserva divenuta disponibile nel 2017		
A) TOTALE INCREMENTI CAPITALE PROPRIO 2017		
Distribuzione riserve ai soci 2011 – 2017		
Riduzione capitale con rimborso ai soci 2011 – 2017		
B) TOTALE DECREMENTI CAPITALE PROPRIO 2017		
C) VARIAZIONE LORDA CAPITALE PROPRIO 2017 (A – B)		
Incremento consistenze titoli / valori mobiliari rispetto all'1.1.2011		
Conferimenti in denaro a favore di società controllate effettuati dal 2011		
Acquisti di partecipazioni in società controllate da società del gruppo		



ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

Acquisti di aziende / rami d'azienda da società del gruppo		
Conferimenti in denaro da soggetti non residenti controllati		
Conferimenti in denaro da soggetti "black list"		
Incremento crediti da finanziamento in società del gruppo rispetto al 2011		
D) TOTALE RIDUZIONI 2017		
E) VARIAZIONE NETTA CAPITALE PROPRIO 2017 (C - D)		
F) PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2017		
G) BASE ACE 2017 (MINORE E / F)		
H) RENDIMENTO NOZIONALE 2017 (G x 1,6%)		
I) RENDIMENTO NOZIONALE 2017 SOCIETÀ PARTECIPATE		
L) RENDIMENTO NOZIONALE RIPORTATO DAL 2016		
M) RENDIMENTO NOZIONALE TOTALE 2017 (H + I + L)		
N) REDDITO COMPLESSIVO NETTO 2017		
O) RENDIMENTO NOZIONALE UTILIZZATO NEL 2017 (MINORE M / N)		
P) RENDIMENTO NON UTILIZZATO NEL 2017 (M - O):		
<ul style="list-style-type: none"> • DA RIPORTARE AL 2018 		
<ul style="list-style-type: none"> • DA TRASFORMARE IN CREDITO IRAP 		

